



**STAGIONE VENATORIA 2009-2010: DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19-BIS DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)**

## EMENDAMENTO

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4 bis:

### Art 4 bis. - (Modifiche a leggi regionali)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, all'art. 10, comma 1, dopo le parole: "la consulta di cui all'art. 3, istituisce" è aggiunta la seguente frase: ",esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali".
2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, all'art. 26, comma 1, dopo le parole: "riconosciuti a livello" inserire la parola seguente: "regionale".
3. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, all'art. 26, comma 2, sostituire la frase: "appartenenti alle specie cacciabili" con la seguente frase: "senza limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi compreso il colombo domestico di allevamento".
4. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, all'art. 30, comma 4, lettera d), le parole "a livello nazionale e" sono abrogate e sostituite dalle seguenti "a livello nazionale o".
5. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, all'art. 27, comma 8, dopo le parole: "istituto nazionale della fauna selvatica" è aggiunta la seguente frase: "o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge".
6. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, all'art. 35, il comma 1 bis è così sostituito:  
1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1 lettera b, ovvero da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettera a) e c) può esercitare a partire dal 1° ottobre di ogni stagione venatoria, quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio cerchiando in modo indelebile la giornata di caccia utilizzata in difformità dell'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.
7. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, all'art. 41, comma 3, sostituire la frase: "istituto nazionale della fauna selvatica; qualora l'istituto verifichi" con la frase: "istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio verifichino".
8. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, art. 43, comma 3:
  - a) la frase "le province" è sostituita con la frase: "dal consiglio regionale su proposta delle province";
  - b) le parole "e comunque" sono sostituite dalla parola "esclusivamente";
9. Alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17, così come modificata dalla l.r. del 22 febbraio 2007, n. 4, all'art. 1, comma 7, le parole: "vietare" sono abrogate.

*Stefano Bruscia*  
(Frosio e Frosio)

*Dario Rognoni*  
(Vanni / Rognoni)

*Antonio (PDL) Merca*  
*Merca (Carlo Saffioti)*

Note

Doc. pervenuto alle ore 12.05 del 29/07/2009  
Servizio Segreteria dell'Assemblea Consiliare